



REGIONE
PIEMONTE



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

SSL GAL LAGHI E MONTI

NETS - NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	LAGHI E MONTI
INTERVENTI	<p>SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole</p> <p>SRD 13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</p> <p>SRD 14 – Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali</p>
BANDO	Progetti integrati di filiera - 2/2025
SCADENZA	Lunedì 17 novembre 2025 ore 18:00

Testo del Bando

A.	Interventi, soggetti e risorse.....	1
A.1	Descrizione generale degli Interventi	1
A.2	Finalità e obiettivi del Bando	1
A.3	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	2
A.4	Numero di domande presentabili	2
A.5	Localizzazione degli interventi	2
A.6	Dotazione finanziaria.....	3
A.7	Scadenze presentazione della domanda di sostegno	3
A.8	Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF)	3
A.9	Criteri di selezione	6
B.	Intervento SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - soggetti e risorse.....	10
B.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD01.....	10
B.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD01	10
B.3	Beneficiari dell'intervento SRD01.....	11
B.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD01	12
B.4.1.	Entità della spesa e del sostegno.....	12
B.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	12
B.5	Criteri di ammissibilità	13
B.6	Investimenti ammissibili	14
B.6.1.	Tipologia di investimenti ammissibili	14
B.6.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili	14
B.7	Spese ammissibili	15
B.7.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	15
B.7.2.	Categorie di spese ammissibili	15
B.7.3.	Spese non ammissibili	16
B.8	Criteri di selezione	17
B.9	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	19
B.9.1.	Impegni essenziali	19
B.9.2.	Impegni accessori.....	19
C.	Intervento SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - soggetti e risorse.....	21
C.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD13.....	21
C.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD13.....	22
C.3	Beneficiari dell'intervento SRD13.....	22
C.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD13.....	23
C.4.1.	Entità della spesa e del sostegno.....	23
C.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	23
C.5	Criteri di ammissibilità	24
C.6	Investimenti ammissibili	26
C.6.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	26
C.6.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	26

C.7	Spese ammissibili	26
C.7.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	26
C.7.2.	Categorie di spese ammissibili	27
C.7.3.	Spese non ammissibili	27
C.8	Criteri di selezione	28
C.9	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	30
C.9.1.	Impegni essenziali	31
C.9.2.	Impegni accessori.....	31
D.	Intervento SRD14 - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali - soggetti e risorse 32	
D.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD14.....	32
D.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD14.....	32
D.3	Beneficiari dell'intervento SRD14.....	32
D.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14.....	33
D.4.1.	Entità della spesa e del sostegno.....	33
D.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	33
D.5	Criteri di ammissibilità	34
D.6	Investimenti ammissibili	35
D.6.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	35
D.6.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	35
D.7	Spese ammissibili	35
D.7.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	35
D.7.2.	Categorie di spese ammissibili	36
D.7.3.	Spese non ammissibili.....	36
D.8	Criteri di selezione	37
D.9	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	38
D.9.1.	Impegni essenziali	38
D.9.2.	Impegni accessori.....	39
E.	Fasi e tempi del procedimento.....	40
E.1	Procedimento amministrativo	40
E.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento	40
E.1.2.	Termini e fasi del procedimento.....	41
E.1.3.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse	41
E.1.4.	Inizio e decorrenza delle spese	42
E.1.5.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	42
E.1.6.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	43
E.2	Domanda di sostegno	43
E.2.1.	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale .	44
E.2.2.	Presentazione delle domande	45

E.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	46
E.3	Istruttoria della domanda di sostegno	50
E.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria.....	50
E.4	Modifiche in corso d'opera al progetto	52
E.4.1.	Variante	52
E.4.2.	Adattamento tecnico / tecnico economico	54
E.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	54
E.5.1.	Domanda di proroga	54
E.5.2.	Domanda di voltura.....	55
E.5.3.	Domanda di rinuncia	55
E.5.4.	Domanda di correzione errori palesi	55
E.6	Domande di pagamento	56
E.6.1.	Domanda di anticipo	56
E.6.2.	Domanda di saldo	57
E.6.3.	Istruttoria domande di saldo.....	59
E.6.4.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	60
E.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	60
E.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)	61
E.9	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	61
E.10	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	62
F.	Disposizioni finali	62
F.1	Ispezioni e controlli	62
F.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	63
F.3	Monitoraggio dei risultati e del rispetto dell'accordo di filiera	63
F.4	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	64
F.5	Ricorsi	65
G.	Glossario	65
H.	Normativa di riferimento.....	67
H.1	Regolamenti dell'Unione Europea.....	67
H.2	Norme statali.....	68
H.3	Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA	68
H.4	Norme regionali.....	68
H.5	Atti regionali	69
I.	Allegati.....	69

A. Interventi, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale degli Interventi

La Strategia di Sviluppo Locale “NETS – NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI” del GAL LAGHI E MONTI, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027, prevede l’attuazione in forma integrata dei seguenti interventi:

- SRD01 dedicato ad investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole;
- SRD13 destinato ad investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- SRD14 rivolto ad investimenti produttivi non agricoli in aree rurali.

Il presente Bando per la selezione di progetti integrati di filiera viene attuato con un approccio multi- intervento a cui possono candidarsi, con progetti di investimento dedicati ai singoli interventi, solo i beneficiari che sottoscrivono tra loro un accordo di filiera come indicato al successivo paragrafo A.2.

In ogni singola sezione che segue (B, C e D) sono descritti in dettaglio i singoli interventi, le caratteristiche dei beneficiari ammessi, le aliquote di sostegno, le condizioni di ammissibilità al bando, ecc.

A.2 Finalità e obiettivi del Bando

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF). Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione/commercializzazione, micro e piccole imprese di somministrazione, imprese artigiane, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di intervento previste dalla SSL (Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 | GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola) del GAL Laghi e Monti finalizzate all’attuazione del progetto di filiera.

L’ambito di intervento della SSL “NETS – NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI”, attuato mediante Progetti Integrati di Filiera (PIF), concorre al raggiungimento dell’obiettivo generale di sviluppo dell’economia locale attraverso l’aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Filiera (PIF), secondo la seguente definizione:

- integrazione dei produttori primari agricoli, finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare si intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori”.

Secondo quanto previsto dalla SSL, il presente bando prevede la presentazione di “Progetti Integrati di Filiera” (PIF) nell’ambito delle filiere riportate di seguito:

- Filiera lattiero - casearia
- Filiera carni e salumi
- Filiera vitivinicola
- Filiera erbe officinali
- Filiera del miele
- Filiera florovivaistica
- Filiera dei cereali (segale, orzo, mais, ecc.)
- Filiera dei piccoli frutti
- Filiera delle bevande alcoliche (birra, liquori, grappe, distillati, infusi, ecc.)
- Filiera dell’ortofrutta
- Filiera avicola (produzione di uova)
- Filiera mista multiprodotto

Considerato che, con analoghi bandi di Filiera emessi dal Gal negli anni precedenti con le programmazioni Leader PSR 2007-2013 e 2014-2022 sono nate importanti filiere sul territorio, che si sono consolidate con il tempo, è scopo del presente Bando favorirne il rafforzamento secondo quanto previsto al paragrafo A.8, consentendo comunque e sempre la partecipazione al bando anche di filiere produttive di nuova costituzione.

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce ad un intervento della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.

- Per l’intervento **SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”** i beneficiari ammessi sono imprenditori agricoli, singoli o associati, come specificato nel paragrafo B.3;
- Per l’intervento **SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”** i beneficiari ammessi sono imprese, singole o associate, che operano nell’ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione - sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell’ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione, come specificato nel paragrafo C.3;
- Per l’intervento **SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”** sono ammessi a sostegno le microimprese e piccole imprese non agricole, come specificato nel paragrafo D.3.

A.4 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di un’unica domanda di sostegno.

A.5 Localizzazione degli interventi

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell’intero territorio dei seguenti Comuni:

Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna Del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

Nell'ambito del presente Bando possono essere finanziati progetti sia in Area GAL sia in aree extra GAL urbane; i progetti nelle aree extra GAL urbane devono essere coerenti con le finalità del presente Bando e dimostrare chiaramente di avere ricadute nell'Area GAL. Gli interventi al di fuori dell'area GAL possono essere realizzati solamente nelle zone limitrofe al GAL e in ogni caso nell'ambito del territorio regionale.

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è così suddivisa:

- Intervento **SRD01** "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" € **850.000,00**;
- Intervento **SRD13** "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" € **275.213,00**;
- Intervento **SRD14** " Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali" € **200.000,00**.

A.7 Scadenze presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno possono essere presentate da giovedì 17 luglio 2025 e fino alle ore 18.00 di lunedì 17 novembre 2025, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. *E.2.2 Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *E.1 Procedimento amministrativo*.

A.8 Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF)

Le domande di sostegno devono riguardare un PIF che possieda le seguenti caratteristiche:

- essere presentato in forma aggregata da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti;

- prevedere un accordo scritto firmato da tutti i partner (beneficiari diretti ed indiretti) che vincoli gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti, e che contenga gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso. L'accordo dovrà avere una durata minima di 3 anni dalla data di comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo dell'ultimo intervento;
- essere coordinato da un soggetto capofila, non necessariamente un beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila:
 - rappresenta i partecipanti al progetto;
 - è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera. Qualora il capofila non presenti domanda di sostegno, dovrà individuare altro partecipante diretto come tramite per le comunicazioni attraverso la piattaforma SIAP;
 - segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
- coinvolgere come beneficiari (partecipante diretto) le aziende agricole, imprese di trasformazione e distribuzione, micro e piccole imprese non agricole, etc. Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera; deve aderire ad almeno uno degli interventi della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.
- possono aderire all'accordo anche i partecipanti indiretti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito della filiera. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera, soggetti operanti in aree territoriali esterne al GAL, ecc). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore /comparto/ raggruppamento. Il Progetto di filiera (PIF) deve essere coordinato da un soggetto capofila, non necessariamente beneficiario, individuato in un Accordo di filiera (es. cooperative, consorzi, imprese di trasformazione o di distribuzione etc.). Ad ogni PIF deve corrispondere un unico Accordo di Filiera.
- I partecipanti diretti e indiretti dovranno dichiarare all'interno dell'Accordo di Filiera di avere partecipato alle attività informative organizzate dal GAL nel corso della pubblicazione del bando o negli incontri antecedenti alla sua pubblicazione, secondo le seguenti modalità:
 - incontri collettivi sul territorio
 - incontri individuali presso la sede del GAL/sede aziendale/attraverso la modalità della videoconferenza. In caso di problematiche relative alla connessione internet è possibile richiedere al GAL anche la modalità telefonica.

Al termine degli incontri in presenza il personale del GAL avrà cura di far compilare ai soggetti partecipanti l'apposito foglio firme. La presenza della firma da parte di ogni sottoscrittore dell'Accordo di Filiera sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di sostegno. In caso di incontro in videoconferenza/modalità telefonica sarà cura

del GAL registrare la riunione o redigere apposito verbale con elenco dei partecipanti e argomenti discussi.

- Le attività informative avranno i seguenti contenuti:
 - modalità di partecipazione al bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Filiera;
 - metodi di valutazione e formazione delle graduatorie;
 - obblighi e responsabilità derivanti dalla partecipazione al Progetto Integrato di Filiera (es: monitoraggio annuale rispetto degli impegni di scambio di prodotti/servizi/collaborazioni).

Con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra (Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione che si sottoscrive con la domanda di sostegno su Servizi SIAP). Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato;
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, il RUP esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto;
- mantenere almeno un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti;
- mantenere almeno due fasi di filiera.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, il beneficiario subentrante deve avere punteggio sufficiente per rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

Per le filiere esistenti sul territorio, costituite con i bandi delle programmazioni Leader PSR 2007-2013 e 2014-2022, sarà concessa la possibilità di integrare gli accordi di filiera in vigore

già sottoscritti, con quello che verrà stipulato a valere sul presente bando, a condizione che verranno rispettate le seguenti fattispecie:

- *oltre il 50% dei beneficiari dovrà appartenere all'accordo di filiera esistente;*
- *la durata dell'accordo dovrà comunque rispettare i periodi minimi indicati dal bando;*
- *i termini minimi e le quantità fissate dall'accordo in essere dovranno essere implementati;*
- *in fase di monitoraggio si dovranno differenziare le quantità relative ai differenti impegni assunti rispetto ai differenti bandi;*
- *sarà comunque necessario aggiornare l'accordo presentando un nuovo progetto di filiera, secondo le modalità descritte per i Progetti di Filiera del presente bando.*

Gli accordi già in essere, stipulati in occasione della partecipazione ai bandi di filiera emessi nella programmazione 14-22, potranno essere aggiornati nella durata e nei contenuti, a condizione che mantengano gli stessi aderenti.

Si rimanda al paragrafo F.3 per gli adempimenti relativi al monitoraggio degli accordi.

A.9 Criteri di selezione

La presentazione delle domande, l'istruttoria e la selezione avverranno secondo la seguente procedura:

- ciascuno dei partecipanti al PIF che intende richiedere un contributo a valere sul presente bando presenta al GAL la propria domanda di sostegno con le modalità di cui ai paragrafi successivi, relativi ai singoli interventi;
 - alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno due distinte valutazioni:
 1. valutazione dei contenuti dell'Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nel prospetto alla fine del presente paragrafo; tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quell'Accordo di Filiera;
 2. valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del bando dedicata all'intervento su cui la domanda è candidata.
 - i punteggi che derivano dalle due valutazioni sono assegnati nei termini seguenti: il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti con la tabella A (tabella di valutazione per la filiera) + B (tabelle di valutazione per i singoli interventi) ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente all'Intervento su cui è stata candidata la singola domanda.
- Non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando Filiera, ma per ogni Intervento sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di contributo candidate su quell'Intervento. Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Intervento su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'Intervento. Ci saranno quindi tre graduatorie distinte quanti sono gli Interventi inclusi nel Bando di Filiera (SRD01, SRD13 e SRD14).

Nel caso in cui ci siano domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere che hanno beneficiari non finanziati, si valuta se è conservata la sola ammissibilità di filiera al finanziamento secondo i criteri del presente bando. Se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i beneficiari rimasti e si provvederà a sottoscrivere un nuovo accordo di filiera nel rispetto dei criteri del presente bando. I beneficiari esclusi possono decidere di partecipare all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti. Se l'ammissibilità non è conservata la filiera non è ammissibile e quindi decadono tutti i beneficiari.

- la valutazione dei progetti di filiera sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione approvati con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 41 del 20.06.2025 e riportati nella seguente tabella A.

TABELLA A

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (EVENTUALI NOTE, ESCLUSIONI, FORMULE DI CALCOLO INERENTI AL CRITERIO)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
CARATTERISTICA DELLA FILIERA	<p>CF1 - Tipologia dell'accordo Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale. <i>Max 10 punti</i></p>	<p><i>a) Natura del vincolo</i> Il punteggio è stato graduato in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando. - almeno il 60% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea = 6 punti; - almeno il 30% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = 4 punti; - le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma aggregativa = 2 punti.</p> <p><i>b) Durata del vincolo</i> 2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando. <i>Max 4 punti</i> I punteggi sono cumulabili</p>	52
	<p>CF2 - Completezza della filiera Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera. <i>Max 10 punti</i></p>	<p>Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi: - Produzione materia prima; - 1° trasformazione e condizionamento semilavorato; - 2° Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito; - Distribuzione e commercializzazione; - Somministrazione/vendita diretta. <i>Max 2 punti per ogni fase – i punteggi sono cumulabili</i></p>	
	<p>CF3 - Consistenza del progetto integrato Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dalla SSL. <i>Max 20 punti</i></p>	<p><i>N° delle imprese aderenti</i> 2 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato; 1 punto per ogni impresa che aderisce alla filiera senza proporre un investimento nell'ambito del progetto integrato.</p>	
	<p>CF4 - Coinvolgimento dei prodotti/servizi condivisi: NUMERO DI PRODOTTI/SERVIZI: il criterio valuta la quantità di prodotti/servizi oggetto dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili, assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto) QUANTITÀ DI PRODOTTO/SERVIZIO: il criterio valuta la quantità di prodotti/servizi che vengono coinvolti nel progetto di filiera (per le filiere già esistenti verrà valutata la quantità di prodotto che implementa il PIF già sottoscritti con bandi GAL pubblicati nella precedente programmazione) <i>Max 12 punti</i></p>	<p>2 punti per ogni prodotto di base/servizio coinvolto nel progetto integrato 5 punti da graduare in funzione della quantità di prodotto/quantità e tipologia di servizio, coinvolto nella filiera</p>	

QUALITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO	<p>CF 5 - Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato</p> <p>Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti/risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i prodotti/servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati, le garanzie di durabilità dell'accordo e le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo di filiera.</p> <p><i>Max 25 punti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 - Sufficiente = 3 - Basso = 5 - Medio = 10 - Alto = 15 - Elevato = 20 - Notevole = 25 	48
	<p>CF 6 - Grado di coerenza del progetto integrato con la SSL</p> <p>Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo e consolidamento del sistema economico locale</p> <p><i>Max 13 punti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 - Sufficiente = 2 - Basso = 3 - Medio = 6 - Alto = 9 - Elevato = 11 - Notevole = 13 	
	<p>CF 7 - Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati</p> <p>Numero di tipologia di prodotti appartenenti ai regimi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici marchi di qualità (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione di Valutazione) o appartenenti a regimi facoltativi (ad esempio "prodotto di montagna")</p> <p><i>Max 10 punti</i></p>	<p>5 punti per ogni tipologia di prodotto riferibile a regimi certificati;</p> <p>2 punti per tipologia di prodotto riferibile a regimi facoltativi.</p>	
TOTALE			100 PUNTI

Il punteggio minimo per l'ammissione del progetto di filiera deve risultare almeno pari a 40 punti.

Se il progetto di filiera non raggiunge il punteggio minimo, la singola domanda di sostegno a valere sugli interventi SRD01, SRD13 o SRD14 non risulterà ammissibile.

B. Intervento SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - soggetti e risorse

B.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD01

L'Intervento si inserisce nella SSL "NETS – Nuove economie territoriali sostenibili tra laghi e monti" del GAL Laghi e Monti, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità sono perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- a) valorizzazione del capitale fondiario (limitatamente alle strutture produttive ed alla dotazione di impianti e attrezzature, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende;
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti.

B.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD01

Questo intervento mira a rafforzare l'integrazione delle imprese agricole locali nel sistema di offerta del territorio. Il focus è strettamente legato alle produzioni aziendali e alla creazione delle condizioni strutturali necessarie perché queste possano essere collocate con successo sul mercato, in particolare rafforzando i canali rappresentati dal sistema turistico locale e dalla domanda dei residenti.

Attraverso la candidatura al bando i beneficiari potranno, quindi, strutturarsi ad esempio per l'introduzione di nuovi prodotti o per il miglioramento e l'innovazione di processo, tramite l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché la dotazione di attrezzature, macchinari e tecnologie digitali necessarie o sull'efficientamento delle modalità di irrigazione.

Sebbene questo intervento sia collegato all'interno della SSL all'Ambito complementare 2 "Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari", gli investimenti connessi contribuiranno al perseguimento di diversi obiettivi della Strategia. Rendere più competitive le aziende agricole locali contribuisce, infatti, non solo a rafforzare il sistema economico e produttivo locale e a creare opportunità occupazionali, ma anche a tutelare un elemento identitario del territorio e, di conseguenza, a strutturare un'offerta turistica il più possibile completa e diversificata, contribuendo ad evitare uno sviluppo sbilanciato sul solo turismo, poco efficace e sostenibile sul lungo periodo.

Le imprese agricole potranno creare filiere che promuovano gli scambi tra produttori primari, trasformatori e altri soggetti quali distributori e ristoratori. Le finalità dei progetti dovranno comunque essere coerenti con quelle sopra riportate, relative alla creazione e rafforzamento di opportunità di commercializzazione remunerative delle produzioni locali:

- nell'ambito del sistema di offerta turistica locale;
- con modalità che permettano di rispondere in modo più efficace alla domanda espressa dai residenti;
- attraverso iniziative collettive che permettano di raggiungere nuovi mercati, anche al di fuori dell'area GAL (dove, a tal fine, potranno essere sostenuti i necessari investimenti).

In fase di selezione il focus sarà posto sugli interventi funzionali a rafforzare le imprese nelle attività di trasformazione e commercializzazione, nell'ottica di una migliore integrazione nella filiera e del perseguimento di nuove e migliori opportunità di mercato, piuttosto che sul semplice rinnovo delle attrezzature.

In continuità con quanto già previsto nella scorsa programmazione, si prevede di sostenere investimenti collegati alle produzioni di maggiore rilievo economico ed identitario dell'area GAL così come definite al paragrafo A.2.

B.3 Beneficiari dell'intervento SRD01

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'intervento SRD01 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- Tenuto conto della finalità dell'intervento e della prevalenza di un'agricoltura fortemente vocata alla competitività e/o alla specializzazione produttiva in determinate aree del paese, l'imprenditore agricolo, così come già definito al punto precedente, deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

B.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD01

B.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 150.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 5.000,00 €.

Il sostegno minimo ammissibile è pari a 2.000,00 €.

Il sostegno massimo è pari a 90.000,00 € anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70 % di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammesse e sostenute, oltre ad una maggiorazione di + 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori e oltre un incremento del + 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana (gli importi sono cumulabili fino ad un massimo del 60%).

Per giovane agricoltore si intende l'agricoltore che al momento della presentazione della domanda di sostegno abbia un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti).

Per la definizione di zona montana del territorio del Gal vedasi il "CSR 2023-2027 – Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane", per il quale esso è interamente montano ad eccezione di:

- Comune di Belgirate;
- Comune di Stresa (montano limitatamente ai seguenti fogli di mappa catastale: dall'1 al 12, 18, 19, dal 39 al 42);
- Comune di Colazza (montano limitatamente ai seguenti fogli di mappa catastale: 2 e 3)
- Comune di Pettenasco;
- Comune di Pisano (montano limitatamente al foglio 1 di mappa catastale);
- Comune di Lesa;
- Comune di Meina.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che

dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”*; *“L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”*.

B.5 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:
 - a) valorizzazione del capitale fondiario,
 - b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale,
 - c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione,
 - d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale,
 - e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali.
- CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- CR07 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000,00 euro per domanda.
- CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 150.000,00 Euro.
- CR11 - Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

- CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, non superiore a 18 mesi.
- CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.
- CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).
- conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. *B.8 Criteri di selezione e graduatoria*.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

B.6 Investimenti ammissibili

B.6.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che perseguano una o più finalità tra quelle di seguito elencate:

- Valorizzazione del capitale fondiario (limitatamente alle strutture produttive, locali per vendita diretta, locali degustazione ed alla dotazione di impianti e attrezzature)
- Incremento delle prestazioni climatico – ambientali e per il benessere animale
- Miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione
- Introduzione di innovazione tecnica e gestionale.

B.6.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- Investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- Investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 – 2027 vigente.

B.7 Spese ammissibili

B.7.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.7.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b. acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b) (esclusa la semplice fornitura di attrezzature), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d. investimenti immateriali:
 - acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e. acquisto di veicoli stradali esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificatamente attrezzati (ad es. autoveicoli refrigerati, ecc.)
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- f. acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% dell'investimento ammesso;
- g. acquisto di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ammessa a finanziamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - l'acquisto (o acquisizione del fabbricato), rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo del suolo ed abbia un costo inferiore;

- il fabbricato oggetto dell'acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto;
- i fabbricati non siano già stati finanziati al precedente proprietario per la costruzione / ristrutturazione.

B.7.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca.

B.8 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 41 del 20 giugno 2025 e riportati nella seguente tabella B1.

TABELLA B1

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE PER L'INTERVENTO	SPECIFICHE (EVENTUALI NOTE, ESCLUSIONI, FORMULE DI CALCOLO INERENTI AL CRITERIO)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA	B1 – COP 1 Localizzazione degli investimenti Max 10 punti	<i>Aree protette e a tutela ambientale:</i> Impresa che prevede la realizzazione di investimenti in zone Natura 2000 (SIC e ZPS) (max. 10 punti) e in altre aree a tutela paesaggistica e ambientale secondo le normative vigenti (max. 5 punti), in aree non sottoposte a tutela ambientale (0 punti)	20
	B1 – COP 2 Impresa di giovane imprenditore Per giovane imprenditore si intende una persona di età non superiore a quaranta anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda (Reg. UE 2021/2115 Art. 4). Il criterio valuta la partecipazione di: <ul style="list-style-type: none"> - ditte individuali il cui titolare sia giovane - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane Max 10 punti	Ditte individuali il cui titolare è un giovane imprenditore 10 punti Società nelle quali oltre il 50% dei soci sia giovane imprenditore 10 punti	
QUALITÀ DEL PROGETTO	B1 – COP 3 Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato Max 25 punti	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 - Sufficiente = 2 - Basso = 5 - Medio = 10 - Alto = 15 - Elevato = 20 - Notevole = 25 	45
	B1 – COP 4 Innovazione tecnologica, organizzativa, di processo Il progetto introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti Max 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 - Sufficiente = 2 - Basso = 3 - Medio = 6 - Alto = 10 - Elevato = 15 - Notevole = 20 	

QUALITÀ DEL PROGETTO	<p>B1 – COP 5 Sostenibilità ambientale dell’investimento Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa. <i>Max 20 punti</i></p>	<p>5 punti per interventi che prevedono restauro conservativo e ristrutturazione edilizia con materiali e tecniche tradizionali</p> <p>5 punti se almeno il 20% dell’investimento è dedicato ad attività in alpeggio</p> <p>4 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo solo in caso di intervento di nuova costruzione</p> <p>4 punti per interventi che migliorano l’efficienza energetica (compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili) o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi/attrezzature che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)</p> <p>3 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia</p> <p>2 punti per interventi che determinano risparmio idrico</p> <p>2 punti per interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque reflue)</p>	35
	<p>B1 – COP 6 Regimi di qualità Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite in regimi di qualità di cui ai regolamenti (UE) n. 1151/2012, 1308/2013, n. 848/2018 e 2021/2117 di modifica. <i>Max 5 punti</i></p>	<p>No = 0 punti Si = 5 punti</p> <p>Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve aver già fatto domanda di adesione prima della presentazione della domanda</p>	
	<p>B1 – COP 7 Sostenibilità economica Il criterio valuta la coerenza della dimensione economica dell’investimento rapportato alla dimensione economica dell’azienda. <i>Max 10 punti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 - Sufficiente = 1 - Basso = 2 - Medio = 4 - Alto = 6 - Elevato = 8 - Notevole = 10 	
TOTALE			100 PUNTI

Il punteggio minimo per l’ammissione della domanda di sostegno deve risultare almeno pari a 30 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo *A.9 Criteri di selezione*.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al candidato che ha presentato per primo la domanda di sostegno.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l’attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell’eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all’atto dell’eventuale comunicazione di

possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

B.9 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.9.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *E.1.4 Inizio e decorrenza delle spese*;
- presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *E.3.1 Istruttoria di ammissione*);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo paragrafo *E.7*, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

B.9.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 20.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024

n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *E.1.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

C. Intervento SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - soggetti e risorse

C.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD13

L'Intervento si inserisce nella SSL "NETS – Nuove economie territoriali sostenibili tra laghi e monti" del GAL Laghi e Monti, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico - ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I. Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:

Azione 1

- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;

- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

C.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD13

L'attivazione dell'Intervento SRD13, il secondo degli Interventi da ricondursi all'Ambito complementare 2 "Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari", è finalizzata a contribuire essenzialmente al raggiungimento dell'Obiettivo legato alla migliore integrazione delle aziende agricole nelle catene del valore locale, in quanto:

- Gli investimenti effettuati da imprese non agricole andranno a potenziare i canali di sbocco per queste ultime, visto l'obbligo per i trasformatori di acquisire una certa quota di prodotto tramite i produttori di base;
- L'intervento potrà sostenere anche le aziende agricole che trasformano in prevalenza prodotto non proprio.

Tali soggetti potranno beneficiare di un supporto per investimenti che consentano loro di inserirsi in progetti di filiera con un'offerta ampliata, qualificata, più competitiva e più sostenibile, contribuendo, quindi, al raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra. In generale, gli investimenti aziendali sostenuti dall'Intervento SRD13 contribuiranno a migliorare il posizionamento delle produzioni agroalimentari sui mercati, a innovare le aziende con nuove tecnologie per la produzione, l'organizzazione e la gestione, e a favorire l'integrazione e la condivisione di regole e processi di lavoro. Considerate le peculiarità del territorio, le filiere agroalimentari prevalenti e i riscontri ottenuti nel precedente periodo di programmazione, si ritiene che il presente intervento possa catalizzare primariamente gli interessi di investimento di caseifici, affinatori di formaggio e imprese di trasformazione della carne (salumifici, macellerie), pur non escludendo la creazione di opportunità collegate alle ulteriori filiere di rilievo per il territorio.

C.3 Beneficiari dell'intervento SRD13

Il beneficiario è un'impresa singola o associata che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'intervento SRD13 con i requisiti di ammissibilità previsti. Per i beneficiari del presente intervento, che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. La prevalenza è quantificata al 66% delle materie prime acquistate o conferite.

Possono presentare domanda di sostegno:

CR01 - le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione,

conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione;
- 2) imprese in difficoltà;
- 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante).

C.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD13

C.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 100.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 10.000,00 €.

Il sostegno minimo ammissibile è pari a 2.000,00 €.

Il sostegno massimo è pari a 40.000,00 € anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70 % di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

C.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammissibili, l'aliquota è ridotta al 20% per prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di*

notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)";
"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

C.5 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.
- CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento.
- CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.
- CR06 – Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. La prevalenza è quantificata al 66% delle materie prime acquistate o conferite.
- CR07 - Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 20%.
- CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili domande di sostegno per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto della soglia di 10.000 euro.
- CR11 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 100.000 euro per domanda di sostegno.
- CR12- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

- b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente piano, le Autorità di Gestione Regionali declinano il concetto di ambito locale;
 - c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
 - d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
 - e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
 - f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.
- CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico sono ammissibili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie (spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc.) se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.
 - conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. *C.8 Criteri di selezione e graduatoria*.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

C.6 Investimenti ammissibili

C.6.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di:

- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

C.6.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 2027 vigente.

C.7 Spese ammissibili

C.7.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;

- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

C.7.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze;
- b. acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b) (esclusa la semplice fornitura di attrezzature), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d. investimenti immateriali:
 - acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e. Acquisto di veicoli stradali esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti.

C.7.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;

3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca.

C.8 Criteri di selezione

La domanda di sostegno, risultata ricevibile e ammissibile, è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 41 del 20.06.2025 e riportati nella seguente tabella B2.

TABELLA B2

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE PER L'INTERVENTO	SPECIFICHE (EVENTUALI NOTE, ESCLUSIONI, FORMULE DI CALCOLO INERENTI AL CRITERIO)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
CARATTERISTICHE DELL' IMPRESA	<p>B2 – COP 1 Localizzazione degli investimenti Max 10 punti</p>	<p><i>Aree protette e a tutela ambientale</i> Impresa che prevede la realizzazione di investimenti in zone Natura 2000 (SIC e ZPS) (max. 10 punti) e in altre aree a tutela paesaggistica e ambientale secondo le normative vigenti (max. 5 punti) in aree non sottoposte a tutela ambientale (0 punti)</p>	20
	<p>B2 – COP 2 Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / energetiche Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato (a titolo di esempio) per le seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - EMAS - UNI EN ISO 22000 - FSSC 22000 - UNI EN ISO 22005 - EUREPGAP/GLOBALGAP - GSFS (ex BRC) - IFS - OHSAS 18001 - UNI EN ISO 50001 - Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i - UNI EN ISO 10854 - TESCO Nature Choice - Biodiversity Friend - ISO 14064 <p>Max 10 punti</p>	<p>2 punti per ogni sistema già adottato e certificato 1 punto per ogni sistema per cui è stato avviato l'iter di certificazione successivamente alla data di pubblicazione del bando</p>	
QUALITÀ DEL PROGETTO	<p>B2 – COP 3 Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato Max 30 punti</p>	<p>Insufficiente = 0 Sufficiente = 5 Basso = 10 Medio = 15 Alto = 20 Elevato = 25 Notevole = 30</p>	50
	<p>B2 – COP 4 Innovazione tecnologica, organizzativa, di processo Il progetto introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. Max 20 punti</p>	<p>Insufficiente = 0 Sufficiente = 1 Basso = 2 Medio = 5 Alto = 10 Elevato = 15 Notevole = 20</p>	

QUALITÀ DEL PROGETTO	<p>B2-COP 5 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa <i>Max 15 punti</i></p>	<p>3 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia 5 punti per interventi che prevedono restauro conservativo e ristrutturazione edilizia con materiali e tecniche tradizionali 4 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo in caso di intervento di nuova costruzione 3 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica (compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili) o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza) 2 punti per interventi che determinano risparmio idrico 2 punti per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue)</p>	30
	<p>B2 - COP 6 Sostenibilità economica Il criterio valuta la coerenza della dimensione economica dell'investimento rapportato alla dimensione economica dell'azienda. <i>Max 15 punti</i></p>	<p>Insufficiente = 0 Sufficiente = 2 Basso = 4 Medio = 6 Alto = 9 Elevato = 12 Notevole = 15</p>	
Totale			100 PUNTI

Il punteggio minimo per l'ammissione della domanda di sostegno deve risultare almeno pari a 30 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo *A.9 Criteri di selezione*.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al candidato che ha presentato per primo la domanda di sostegno.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

C.9 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

C.9.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *E.1.4 Inizio e decorrenza delle spese*;
- al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 20%;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *E.3.1 Istruttoria di ammissione*);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo paragrafo *E.7*, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

C.9.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 20.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *E.1.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;

- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

D. Intervento SRD14 - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali - soggetti e risorse

D.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD14

L'Intervento si inserisce nella SSL "NETS – Nuove economie territoriali sostenibili tra laghi e monti" del GAL Laghi e Monti, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive. In tal senso l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette. Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

D.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD14

L'intervento SRD 14 rappresenta un elemento centrale nell'ambito dell'attività che il GAL esplica a supporto degli operatori privati, andando a sostenere in generale le micro e piccole imprese non agricole che operano sul territorio nei settori di rilievo per la SSL. L'intervento verrà attivato a favore di:

- attività commerciali tese alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali, limitatamente alla somministrazione e alla vendita di prodotti locali (solo per investimenti che abbiano come output prodotti non compresi nell'allegato 1 del TFUE);
- attività artigianali che utilizzano materia prima locale per realizzare prodotti con caratteristiche di tipicità locale che non rientrano nell'allegato 1 del TFUE (ad esempio gelaterie, pasticcerie, panifici, produzione di liquori, cosmetici naturali, ecc.).

D.3 Beneficiari dell'intervento SRD14

Il beneficiario è un'impresa, singola o associata, che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'intervento SRD14 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

D.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14

D.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 70.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 5.000,00 €.

Il sostegno minimo ammissibile è pari a 2.000,00 €.

Il sostegno massimo è pari a 35.000,00 € anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70 % di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

D.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammissibili, oltre ad una maggiorazione del + 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana, fino ad un massimo del 50% di aliquota.

Per la definizione di zona montana del territorio del Gal vedasi "CSR 2023-2027 – Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane", per il quale esso è interamente montano ad eccezione del:

- Comune di Belgirate;
- Comune di Stresa (montano limitatamente ai seguenti fogli di mappa catastale: dall'1 al 12, 18, 19, dal 39 al 42);
- Comune di Colazza (montano limitatamente ai seguenti fogli di mappa catastale: 2 e 3)
- Comune di Pettenasco;
- Comune di Pisano (montano limitatamente al foglio 1 di mappa catastale);
- Comune di Lesa;
- Comune di Meina.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale

e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”*;

“L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

D.5 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell’ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- CR07 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione “Finalità e descrizione generale” della scheda intervento SRD14.
- CR08 - Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell’Allegato I al TFUE.
- CR09 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità GAL Laghi e Monti - NETS “Nuove Economie Territoriali Sostenibili fra Laghi e Monti”.
- CR10 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000 euro.
- CR11 - Per le medesime finalità di cui al criterio precedente si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 70.000 euro.
- CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro 18 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.
- conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. *D.8 Criteri di selezione e graduatoria*.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l’inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

D.6 Investimenti ammissibili

D.6.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di:

- Investimenti extra agricole artigianali e/o produttive/di somministrazione finalizzate alla valorizzazione dei territori e al miglioramento della produzione delle tipicità locali.
- Nello specifico sono ritenuti ammissibili investimenti che riguardano direttamente la valorizzazione dei prodotti di filiera (a titolo di esempio: attrezzature per la cucina, per laboratori di lavorazione/trasformazione, ecc.).

D.6.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di investimenti che abbiano come output prodotti compresi nell'allegato 1 del TFUE e **non** sono considerati ammissibili investimenti dedicati all'accoglienza e al servizio dei clienti (a titolo di esempio sale ristorante, spazi dedicati alla somministrazione, ecc.).

D.7 Spese ammissibili

D.7.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

D.7.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili che siano funzionali all'investimento di filiera;
- b. acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b) (esclusa la semplice fornitura di attrezzature), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d. investimenti immateriali:
 - a. acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

D.7.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- investimenti riferiti ad abitazioni;
- costi connessi a contratti di leasing;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- costi di gestione;
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- investimenti dedicati ad impianti di produzione energetica rinnovabile;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- IVA e altre imposte e tasse;
- acquisto di immobili;
- spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie;
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- acquisto di terreni;
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- manutenzione ordinaria;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca.

D.8 Criteri di selezione

La domanda di sostegno, risultata ricevibile e ammissibile, è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del GAL n. 41 del 20.06.2025 e riportati nella seguente tabella B3.

TABELLA B3

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE PER L'INTERVENTO	SPECIFICHE (EVENTUALI NOTE, ESCLUSIONI, FORMULE DI CALCOLO INERENTI AL CRITERIO)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	<p>B3 – COP 1 <i>Impresa che prevede investimenti in zone Natura 2000 e in altre aree a tutela ambientale</i></p> <p>Max 10 punti</p>	<p><i>Sulla base della realizzazione e localizzazione dell'investimento</i></p> <p>Impresa che prevede investimenti in zone Natura 2000 (SIC e ZPS) (max. 10 punti) e in altre aree a tutela paesaggistica e ambientale secondo le normative vigenti (max. 5 punti), in aree non sottoposte a tutela ambientale (0 punti)</p>	10
QUALITÀ DEL PROGETTO	<p>B3 – COP 2 <i>Oggetto della proposta candidata</i></p> <p>Il criterio valuta la qualità del progetto.</p> <p>Tale criterio prende in esame la descrizione del tipo di intervento, valutando il grado di dettaglio del progetto e il grado di coerenza con le finalità dell'operazione all'interno della SSL e con il Progetto Integrato di Filiera (PIF).</p> <p>Max 30 punti</p>	<p>Insufficiente = 0</p> <p>Sufficiente = 4</p> <p>Basso = 7</p> <p>Medio = 12</p> <p>Alto = 20</p> <p>Elevato = 25</p> <p>Notevole = 30</p>	60
	<p>B3 – COP 3 <i>Carattere innovativo della proposta (di prodotto, di processo)</i></p> <p>Il progetto introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.</p> <p>Max 30 punti</p>	<p>Saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'innovazione del prodotto assegnando (max. 15 punti); - l'innovazione del processo assegnando (max. 15 punti) 	
SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA	<p>B3 – COP 4 <i>Sostenibilità ambientale del progetto</i></p> <p>Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa</p> <p>Max 15 punti</p>	<p>5 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia</p> <p>5 punti per interventi che prevedono restauro conservativo e ristrutturazione edilizia con materiali e tecniche tradizionali</p> <p>3 punti per interventi che migliorano l'efficienza energetica o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)</p> <p>2 punti per interventi che determinano risparmio idrico</p>	15

SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA	<p>B3 – COP 5 Sostenibilità economica del Progetto</p> <p>Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare la sostenibilità economica dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante; nello specifico verrà valutato il rapporto tra importo dell'investimento e il fatturato annuo.</p> <p><i>Max 15 punti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 - Sufficiente = 2 - Basso = 3 - Medio = 6 - Alto = 10 - Elevato = 12 - Notevole = 15 	15
TOTALE			100 punti

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 30 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo *A.9 Criteri di selezione*.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario che ha presentato per primo la domanda di sostegno.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

D.9 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

D.9.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *E.1.2 Inizio e decorrenza delle spese*;

- presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *E.3.1 Istruttoria di ammissione*);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo paragrafo *E.7*, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

D.9.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 20.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *E.1.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

E. Fasi e tempi del procedimento

E.1 Procedimento amministrativo

E.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

Essi sono:

a) Istruttoria delle domande di sostegno relative al bando 02/2025.

Il responsabile del procedimento è il RAF del GAL Laghi e Monti. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).

b) Istruttoria delle domande di variante relative al bando 02/2025.

Il responsabile del procedimento è il RAF del GAL Laghi e Monti. Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del soggetto richiedente, e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente.

c) "Istruttoria delle domande di pagamento".

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

E.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal 17.07.2025 e fino alle ore 18.00 del 17.11.2025
Istruttoria di ammissione della domanda, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 15 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	A decorrere dall'ammissione a finanziamento
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 10 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 18 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento saldo

E.1.3. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

E.1.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a **18 mesi** prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

E.1.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 18 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. *E.5.1 Domanda di Proroga*, come normato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 20.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *E.1 Procedimento amministrativo*.

E.1.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

E.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

E.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D. lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno **solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio** (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) **dell'anno in corso** al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (PEC) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

E.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- in proprio, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- tramite delega a un'altra persona ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il soggetto richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- tramite delega a un professionista ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL chiedere al candidato eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. "di lavoro" in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

E.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati:

INTERVENTO SRD01:

- progetto di filiera contenente tutte le informazioni elencate nell'**allegato A** "Schema di progetto di filiera";
- **allegato B1** "Schema di piano aziendale";
- accordo di filiera sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera (**allegato C** se redatto secondo il modello messo a disposizione dal GAL) oppure modulo di aggiornamento per gli accordi già esistenti (**allegato C2**);
- per gli acquisti di macchine ed attrezzature: come previsto dalla DD 793/A1700A/2024 del 14/10/24 il calcolo del prezzo massimo della fornitura deve essere elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-perdeterminazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm>

Il software elabora un documento **pdf da scaricare ed allegare** alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso.

- per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. In questo caso dovrà essere compilato e presentato l'**allegato D** - Quadro di confronto preventivi.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto.
- per gli interventi di tipo edilizio:
 - elaborati grafici progettuali;
 - quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100% (**allegato E** - Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o dell'immobile alla realizzazione dell'intervento);
 - documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.
- In caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, allegare:
 - titolo abilitativo richiesto ai sensi della tab.A del D.Lgs n. 222/2016, sez. II Edilizia punto 1.3. "Impianti alimentati da fonti rinnovabili" ed elaborati progettuali (planimetria catastale, pianta e prospetto); se l'impianto è in zona ad "edilizia libera" Tab A Sez II Edilizia punto 1. attività 28, è sufficiente la planimetria catastale con posizionamento impianto e dichiarazione che trattasi di zona ad edilizia libera ovvero dichiarazione del beneficiario che l'investimento non necessita di titolo abilitativo;
 - un sintetico bilancio energetico, relativo ai kw/anno prodotti dall'impianto e i Kw/anno consumati (anche con un bilancio di previsione se sono previsti incrementi in seguito agli investimenti eseguiti) in quanto risulta finanziabile soltanto l'energia autoconsumata in azienda per l'attività agricola;
 - almeno 3 preventivi di spesa che riportino la scheda tecnica dell'impianto (potenza nominale impianto kw/ora, produzione kw/anno). L'importo dell'investimento riportato in domanda deve corrispondere con la spesa indicata dal preventivo prescelto.

INTERVENTO SRD13:

- progetto di filiera oggetto contenente tutte le informazioni elencate nell'**allegato A** "Schema di progetto di filiera";
- **allegato B2** "Schema di piano aziendale";
- accordo di filiera sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera (**allegato C** se redatto secondo il modello messo a disposizione dal GAL) oppure modulo di aggiornamento per gli accordi già esistenti (**allegato C2**);

- per gli acquisti di macchine ed attrezzature: come previsto dalla DD 793/A1700A/2024 del 14/10/24 il calcolo del prezzo massimo della fornitura deve essere elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-perdeterminazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm>

Il software elabora un documento **pdf da scaricare ed allegare** alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso.

- per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. In questo caso dovrà essere compilato e presentato l'**allegato D** - Quadro di confronto preventivi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- per gli interventi di tipo edilizio:
 - elaborati grafici progettuali;
 - quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100% (**allegato E** - Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o dell'immobile alla realizzazione dell'intervento);
 - documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.
- **allegato F** – Origine materie prime;

In caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, allegare:

- titolo abilitativo richiesto ai sensi della tab. A del D.Lgs n. 222/2016, sez. II Edilizia punto 1.3. “Impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed elaborati progettuali (planimetria catastale, pianta e prospetto); se l'impianto è in zona ad “edilizia libera” Tab A Sez II Edilizia punto 1. attività 28, è sufficiente la planimetria catastale con posizionamento impianto e dichiarazione che trattasi di zona ad edilizia libera ovvero dichiarazione del beneficiario che l'investimento non necessita di titolo abilitativo;
- un sintetico bilancio energetico, relativo ai kw/anno prodotti dall'impianto e i Kw/anno consumati (anche con un bilancio di previsione se sono previsti incrementi in seguito agli investimenti eseguiti);
- almeno 3 preventivi di spesa che riportino la scheda tecnica dell'impianto (potenza nominale impianto kw/ora, produzione kw/anno). L'importo dell'investimento riportato in domanda deve corrispondere con la spesa indicata dal preventivo prescelto.

INTERVENTO SRD14:

- progetto di filiera contenente tutte le informazioni elencate nell'**allegato A** “Schema di progetto di filiera”;
- **allegato B3** “Schema di piano aziendale”;
- accordo di filiera sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera (**allegato C** se redatto secondo il modello messo a disposizione dal GAL) oppure modulo di aggiornamento per gli accordi già esistenti (**allegato C2**);
- per gli acquisti di macchine ed attrezzature: tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. Dovrà essere compilato e presentato l'**allegato D** - Quadro di confronto preventivi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- per gli interventi di tipo edilizio:
 - a. elaborati grafici progettuali;
 - b. quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - c. computo metrico, redatto sulla base del Prezzario Regione Piemonte vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - d. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - e. autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100% (**allegato E** - Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o dell'immobile alla realizzazione dell'intervento);

f. documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" di cui al par. *E.2.2 Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

E.3 Istruttoria della domanda di sostegno

E.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Laghi e Monti.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del Bando.

I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude entro 180 giorni.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d. verifica del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e. definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. *A.9 Criteri di selezione*;
 - importo del sostegno.

- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La graduatoria viene approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda e del sostegno concesso;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al soggetto richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al soggetto richiedente.

Si ricorda ai beneficiari che, in linea con le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale, le fatture presentate a rendicontazione devono obbligatoriamente riportare specifiche diciture al fine di garantire la tracciabilità della spesa e l'assenza di doppio finanziamento nell'ambito del **Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte**.

Per tutte le fatture, è **obbligatorio** l'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione del documento di spesa del **CUP (Codice Unico di Progetto)** assegnato alla domanda o in alternativa l'indicazione equipollente: **“PSP 23-27 Piemonte, n° domanda.....”**.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

E.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

E.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento di ammissione al sostegno;
- solo dopo l'avvio formale delle attività previste dall'intervento;
- almeno 15 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese / prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta di variante per ciascuna domanda di sostegno.

E.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *E.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno / E.3.1 Istruttoria di ammissione*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti;

E.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (saldo finale).

E.4.2. Adattamento tecnico / tecnico economico

L'adattamento tecnico / tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

E.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

E.5.1. Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, una proroga per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL 15 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario.

E.5.2. Domanda di voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.*

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

E.5.3. Domanda di rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

E.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le **domande di sostegno** possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il soggetto richiedente abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la data di scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di

una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. *E.6.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

E.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. *E.2.2 Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027.

E.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'importo del premio concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto.

La fideiussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

E.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione di una domanda di saldo, purché siano iniziate le attività. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti: avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro ritenuto probante.

E.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
 - o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da:
 - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n.

385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;

essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.

- La documentazione probante l'avvenuto avvio delle attività.

E.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a. la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b. la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c. la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante;
- d. la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- e. verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

E.6.2. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno e per almeno il 70 % (in termini fisici e/o di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate devono essere pari ad almeno il 70 % dell'importo ammesso, pena la decadenza della domanda, come indicato al capitolo B.4.1 – C.4.1 – D.4.1 *Entità della spesa e del sostegno*.

E.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 18 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno, salvo proroghe autorizzate.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 20.06.2025 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

L'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

E.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione finale del progetto;
2. copia dei documenti di spesa (fattura elettronica in copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale oppure in copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando;
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
4. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
5. segnalazione certificata di agibilità, certificazioni impianti, variazione catastale, ecc. (qualora dovuti);
6. per i lavori edili: computo metrico consuntivo finale che consenta (tramite l'elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante;
7. Ammortamento dei beni strumentali o cespiti: nel caso di acquisto di beni strumentali (macchinari ed attrezzature), allegare opportuna documentazione che attesti che il bene sia inserito nel Libro dei Cespiti oppure in altra documentazione equivalente

qualora prescritto dalla normativa contabile vigente (ad esempio inserimento in anagrafe agricola sezione macchinari agricoli);

8. Per acquisto veicoli: tutta la documentazione obbligatoria per legge (certificato di proprietà, immatricolazione, PRA, ecc);

9. Documentazione fotografica degli investimenti realizzati e del cartello informativo obbligatorio, la cui traccia è fornita dal GAL, posizionato presso la sede aziendale e visibile al pubblico;

10. Stampa della videata dell'homepage del sito aziendale o della pagina social che comprovi il rispetto degli obblighi sull'informazione del contributo FEASR, come da Allegato II del bando;

10. Per importi concessi superiori a 25.000 euro e nei casi dovuti: Moduli per la richiesta di certificazione antimafia, reperibili al seguente link: <https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/verificare-stato-domanda/certificazione-antimafia> ; Tali moduli dovranno essere caricati su Anagrafe Agricola.

La documentazione di cui al punto 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

E.6.3. Istruttoria domande di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b. delle operazioni concluse e rendicontate;
- c. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d. dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo *E.1.6*.
- e. della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo

sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

E.6.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento di saldo, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. E.2.2 e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

E.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro **5 anni** dalla data dell'erogazione del saldo, si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
- c. qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

E.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 42 del 20 giugno 2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie) ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al Par *E.1.6*;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

E.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in-anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

E.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

F. Disposizioni finali

F.1 Ispezioni e controlli

Gli Enti competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c. controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d. verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e. verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiali per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- f. *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- g. controlli *ex post* (successivi al pagamento).

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I richiedenti/beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente/beneficiario o a chi ne fa le veci.

F.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il soggetto richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

F.3 Monitoraggio dei risultati e del rispetto dell'accordo di filiera

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso.

Oltre alle verifiche del rispetto gli impegni essenziali e accessori del bando previste per i singoli Interventi, nel periodo di realizzazione del Progetto Integrato di Filiera (PIF), verranno effettuati da parte degli Enti preposti (GAL, ARPEA, Regione Piemonte, Commissione Europea) il monitoraggio e il controllo in merito all'osservanza degli impegni sottoscritti con l'Accordo di Filiera e contenuti nel PIF che ne è parte integrante (impegno essenziale). Il

mancato rispetto degli impegni sottoscritti può comportare la decurtazione/revoca del contributo percepito. La procedura da seguire annualmente per il monitoraggio da parte del GAL del rispetto dei termini dell'Accordo di Filiera e dei contenuti del PIF è la seguente:

1. Compilazione della tabella monitoraggio filiere in formato Excel, accompagnata da una relazione esplicativa resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i. in cui si evidenzino il corretto rispetto degli impegni oppure eventuali criticità che non abbiano consentito il rispetto degli stessi (diminuzione quantitativi scambiati, sostituzione e/o eliminazione beneficiari e/o partecipanti indiretti, ecc.) e relative motivazioni.
2. La procedura di cui al punto 1. dovrà essere svolta per ogni anno di validità dell'accordo da parte del soggetto Capofila della Filiera.
3. Tale documentazione (relazione e tabella corredate dal documento di identità del capofila che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva) dovrà essere trasmessa tramite l'apposito Oggetto informatico presente su SIAP denominato "Verifica impegni contratti/accordi di fornitura/filiere/reti".

Il GAL effettuerà l'esame della documentazione trasmessa verificando che vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità, che gli obiettivi originari della filiera siano comunque raggiunti e che il punteggio permetta la finanziabilità della filiera e dei singoli beneficiari.

In caso di eventuali difformità relative all'accordo originario non debitamente giustificate, si procederà al riesame dei requisiti di ammissibilità e, qualora la singola domanda (o l'intera filiera o parte di essa) dovesse collocarsi in una posizione non più finanziabile, ARPEA potrà procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

Si precisa che i dati riportati nella relazione e nelle tabelle dovranno essere comprovati da opportuni documenti contabili/fiscali e/o documentazione equivalente atti a dimostrare la veridicità di quanto riportato.

F.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL, all'indirizzo: www.gallaghiemonti.it

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**", pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici del GAL sono i seguenti:

GAL Laghi e Monti srl

Via Romita 13 bis - 28845 Domodossola (VB)

Tel: [+39 0324 481756](tel:+390324481756)

Email: segreteria@gallaghiemonti.it

PEC: segreteria@pec.gallaghiemonti.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi *form* di richiesta presenti nelle *home page* del servizio web "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

F.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il soggetto richiedente/beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. Foro di Verbania.

G. Glossario

AKIS	<i>Agricultural Knowledge and Innovation System</i> – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.
Filiera	Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori”
Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF, che beneficia di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento
Capofila	Uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione/progetto integrato non necessariamente un beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila: <ul style="list-style-type: none"> • rappresenta i partecipanti al progetto; • è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera o rete; • segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
Soggetto delegato	Il soggetto delegato dal richiedente a operare su SIAP. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma.

Soggetto attuatore	Soggetto accreditato dalla Regione Piemonte all'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella costruzione del Business Plan.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto

DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
LR	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

H. Normativa di riferimento

H.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

H.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".

H.3 Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni" Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 71 del 05/03/2024 e revisionato con determina n. 100 del 18/04/2025 e s.m.i.

H.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato

con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024.

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

H.5 Atti regionali

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6461 del 30.01.2023, “PR FSE Plus 2021-2027, Priorità I, Ob.Specifico a), Azione 4. Approvazione, per gli anni 2023-2025 dell’Atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazione dirigenziale n. 267 del 02.06.2023, successivamente rettificata per meri errori materiali, dalla determinazione dirigenziale n. 313 del 27 giugno 2023, di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazioni dirigenziali n. 670 del 30.11.2023 e n. 15 del 22.01.2024 con le quali i soggetti attuatori sono stati autorizzati a realizzare le proposte progettuali approvate.
- SSL N.E.T.S. – Nuove economie territoriali sostenibili tra Laghi e Monti del GAL Laghi e Monti, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023 nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

I. Allegati

- ALLEGATO I - Modalità e documentazione di pagamento
- ALLEGATO II - Pubblicità del sostegno
- ALLEGATO III - Trattamento dati personali
- ALLEGATO IV - Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento
- Allegato A - Schema di progetto di filiera
- Allegato B1 - Schema di piano aziendale (SRD01)
- Allegato B2 - Schema di piano aziendale (SRD13)
- Allegato B3 - Schema di piano aziendale (SRD14)
- Allegato C - Bozza di Accordo di filiera
- Allegato C2 - Modulo di aggiornamento accordo di filiera
- Allegato D - Quadro di confronto preventivi
- Allegato E - Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o dell’immobile alla realizzazione dell’intervento
- Allegato F – Origine materie prime (SRD13)